



Ordinanza n° 7 del 07 gennaio 2021

Oggetto: applicazione della quarantena fiduciaria con sorveglianza sanitaria

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020 che prevede l'obbligo delle Autorità competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID – 19;

CONSIDERATO che nella stessa Ordinanza è previsto che l'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente

VISTA l'ordinanza n.1 del 27 febbraio 2020 “ Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Regione Calabria;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23/02/2020, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI il DPCM del 08 marzo 2020 e il DPCM del 09 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza n.03 dell'08 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Calabria e la successiva n.15/2020;

VISTA l'ordinanza n°29 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Calabria.

RICHIAMATI:

- L'art.3 del DPCM del 08 marzo 2020 e il DPCM 9 marzo 2020;
- Il punto 7 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.1/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.3/2020;
- L'Ordinanza della Regione Calabria n° 29 del 13/04/2020

Vista la positività accertata dall'Azienda Provinciale di Catanzaro su richiesta del P.S. di Soverato, Prot dell'Ente n°71 del 07 gennaio 2021;

CONSIDERATO, che la persona con le generalità **OMISSIS**.

Per i seguenti motivi :

SOGGETTO POSITIVO

è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario/quarantena .

Che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure:



Comune di

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio

- Il mantenimento dello stato di isolamento;
- Il divieto di contatto sociale;
- Il divieto di spostamenti e viaggi;
- L'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

IL SINDACO

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con effetto immediato alla seguente persona:

Sig **OMISSIS**,

SOGGETTO POSITIVO,

di sottoporsi in via cautelativa alla misura della permanenza domiciliare - quarantena obbligatoria a far data dal 06 gennaio 2021, con sorveglianza attiva svolta dal Personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria e a non lasciare, fino al 18 gennaio 2021 compreso, l'attuale domicilio a S. Andrea Ap. Ionio in via OMISSIS, a non aver contatti con altre persone e eseguire la raccolta dei rifiuti secondo le modalità allegate alla presente.

ORDINA

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti precitati sottoposti a misura di quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;

PREVEDE

La notifica della presente ordinanza:

1. Alla Prefettura di Catanzaro;
2. Alla Regione Calabria;
3. All'ASP di Catanzaro;
4. Al Medico di Medicina Generale da cui il soggetto è assistito;
5. Alla Caserma dei Carabinieri di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio;
6. Al Commissariato di Polizia di Soverato;
7. Al Comando della Polizia Municipale della PLAVI dell'Unione dei Comuni Versante Ionico.

STABILISCE CHE

- copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa ai soggetti stabiliti in precedenza.

Ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L. n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.



Il Sindaco

Nicola Ramogida

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

Piazza Enrico Berlinguer, 5
88060 Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ)
tel. 0967.47.164 fax 0967.47.158

www.santandrea.gov.it
protocollo@pec.santandrea.gov.it